

				
	<i>Emissione: 00</i> <i>Revisione: 00</i>	<i>Data: 31/10/2024</i>	<i>Pagina 1 di 10</i>	



MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

<p>Schiavon, il 31/10/2024</p>	<p>_____ Il Socio Amministratore Magrin Giuseppe (firma)</p>
--------------------------------	--

INDICE

1. Fonte normativa e impegno aziendale.....	3
2. Scopo e finalità della procedura.....	3
3. Oggetto della segnalazione.....	3
4. Inammissibilità della segnalazione.....	4
5. Contenuto della segnalazione.....	4
6. I possibili segnalanti.....	5
7. Strumenti da utilizzare per la segnalazione.....	5
8. Soggetti destinatari delle segnalazioni e del procedimento istruttorio.....	6
9. Gestione delle segnalazioni.....	6
10. La tutela del segnalante.....	7
11. Le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione.....	9
12. Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante.....	9
13. Infrazioni alla procedura.....	9
14. Informazione formazione.....	10

1. Fonte normativa e impegno aziendale

La figura del “Whistleblower” per le aziende private è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla L. 179/2017, seppure limitatamente alle aziende dotate del Modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/2001.

Nel corso del 2023 è stato emanato il d. Lgs. 10 marzo 2023 n.24 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone segnalanti violazioni delle disposizioni normative nazionali”. Questo decreto racchiude in un unico testo normativo l’intera disciplina del “Whistleblowing”, specificando le caratteristiche dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Il D.lgs. 24/2023 ha anche ampliato la platea dei soggetti privati obbligati ad istituire canali interni di segnalazione: le aziende con più di 50 dipendenti e le aziende dotate di Modello Organizzativo Gestionale (MOG) 231, queste ultime indipendentemente dal numero di dipendenti in forza; infine ha ampliato gli obblighi e le modalità di segnalazione di qualsiasi violazione o sospetto di violazione, del diritto nazionale o comunitario, del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo gestionale (se adottati dall’azienda) o comunque relativi a cattiva condotta o negligenza.

MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C., in accordo con la normativa, si è dotata di strumenti informatici e procedurali necessari per attivare la gestione delle segnalazioni, assicurando che le stesse avvengano nell’assoluto rispetto della riservatezza del segnalante, garantendo inoltre l’assenza di qualsiasi forma di ritorsione.

2. Scopo e finalità della procedura

Il “Whistleblowing” è un’azione di segnalazione di una possibile violazione delle leggi o delle procedure con cui un soggetto interno all’azienda, o che gravita nell’ambito aziendale (es: fornitore, consulente, cliente) contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l’azienda stessa.

La presente Procedura ha quindi la finalità di illustrare al segnalante (Whistleblower) in modo semplice e chiaro come effettuare le segnalazioni, per tutelare i segnalanti che effettuano una segnalazione legittima nonché per disciplinare la gestione della segnalazione dal momento in cui il soggetto segnalante provvede ad inviarla sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 24/2023.

3. Oggetto della segnalazione

In generale la segnalazione può avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.**, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare le violazioni o le presunte violazioni, nazionali o del diritto comunitario, del Codice Etico, relative a:

- ü violazioni od omissioni riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, dell’ambiente, la tutela dei consumatori, la tutela della privacy e dei dati personali nonché la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- ü il mancato rispetto di qualsiasi obbligo legale o qualsiasi altro atto illecito o omissione;
- ü fattispecie di concussione o corruzione;
- ü inadempimenti fiscali o tributari;
- ü illeciti contabili e tributari o falsificazione di documenti;

- ù comportamenti negligenti o condotte suscettibili di danneggiare la reputazione aziendale, inclusa la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate, dati dei clienti o utilizzo indebito di proprietà intellettuali;
- ù qualsiasi violazione di politiche, codici o standard di natura tecnica cui ha aderito l'azienda.

4. Inammissibilità della segnalazione

La segnalazione non può riguardare situazioni (fatti presunti e/o contestazioni) legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, oppure inerenti al rapporto con i superiori gerarchici o con i colleghi. Non possono pertanto essere oggetto di segnalazione le fattispecie escluse dal d.lgs. 24/2023, tra cui:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) segnalazioni di violazioni, laddove queste ultime siano già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea;
- c) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire al soggetto gestore di procedere alle dovute verifiche. La piattaforma informatica messa a disposizione del segnalante agevola, tramite campi guidati, l'inserimento di tutti gli elementi utili per consentire al gestore della segnalazione di procedere alle dovute verifiche ed accertamenti sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere i seguenti elementi essenziali, anche ai fini del vaglio della sua ammissibilità:

1. i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, etc.), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti o le modalità con cui il segnalante desidera essere contattato;
2. le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione,
3. una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali ed eventualmente anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione e comunque ogni altra informazione che possa essere utile al riscontro circa la fondatezza del fatto segnalato;
4. l'indicazione di eventuali altre persone che possano riportare i fatti oggetto di segnalazione;
5. le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
6. eventuali documenti o elementi che possano confermare la fondatezza dei fatti esposti.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nella presente procedura.

Se la segnalazione è anonima non potranno essere attivate le tutele che la norma prevede per il segnalante.

In ogni caso, il segnalante anonimo, se successivamente identificato, potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di eventuali misure ritorsive applicate nei suoi confronti.

6. I possibili segnalanti

I dipendenti, i collaboratori e i terzi con cui la **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ha rapporti possono effettuare segnalazioni di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti conoscenza in occasione delle funzioni svolte.

Più precisamente, nell'elenco dei soggetti segnalanti ricadono:

- i lavoratori di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ;
- i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione con **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività a favore di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** .

Il segnalante è tutelato (per le tutele vedi capitolo 10) anche quando il rapporto giuridico con **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

7. Strumenti da utilizzare per la segnalazione

MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C. ha adottato, al fine di poter garantire la massima riservatezza del segnalante e del procedimento istruttorio, un canale di segnalazione interna tramite piattaforma informatica, residente su server non aziendale, fornita da SPAVI SRL certificata in accordo con la normativa ISO 27001 (sistema di gestione della sicurezza delle informazioni), accessibile mediante il link pubblicato sul sito aziendale. La riservatezza del segnalante e della segnalazione, delle persone coinvolte e della relativa documentazione è garantita anche tramite la crittografia. Inoltre la società produttrice del software garantisce tutti i requisiti tecnici di sicurezza e di crittografia che devono essere assicurati dalle piattaforme, in accordo con le indicazioni del Garante della Privacy. Tale canale di segnalazione interno è istituito dando informativa alle rappresentanze sindacali.

Il segnalante, per procedere con la segnalazione attraverso il software, deve preventivamente prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, "flaggando" la relativa casella per poter accedere al programma. Tramite la piattaforma è possibile effettuare anche la segnalazione vocale.

MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C. ha adottato, parallelamente allo strumento informatico, la presente procedura come misura organizzativa, finalizzata a disciplinare correttamente l'utilizzo della piattaforma e la gestione del processo istruttorio delle segnalazioni nel totale rispetto dell'identità del segnalante; inoltre ha previsto, a favore del proprio personale, sessioni formative sull'utilizzo della piattaforma e sui contenuti della presente procedura.

MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C. ha previsto, nel contratto stipulato con il fornitore, l'indicazione di adeguati standard di sicurezza informatica per garantire la riservatezza delle segnalazioni, anche al fine di presidiare il rischio di accessi e trattamenti non autorizzati; **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ha nominato la società FAIV Confartigianato Imprese Vicenza quale responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del regolamento europeo UE679/2016 e s.m.i., ponendo a carico della stessa precise obblighi e misure di sicurezza informatica; **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.**

anche con il supporto di consulenti esterni, ha rivisto e aggiornato il sistema Privacy a seguito dell'adozione del processo di segnalazione, inserendo il trattamento nell'apposito registro.

La gestione del canale di segnalazione interna viene affidato a soggetto esterno, nello specifico FAIV Confartigianato Imprese Vicenza. Su richiesta della persona segnalante è possibile fissare un incontro diretto con il gestore delle segnalazioni FAIV nella persona dell'Ing. Marco Zanchin (o suo delegato) presso la sede di Confartigianato Vicenza, Via E. Fermi 134, 36100 Vicenza: l'incontro potrà essere richiesto dal segnalante tramite la piattaforma informatica oppure telefonando direttamente al numero 0444392300.

Tale incontro diretto deve essere fissato in un termine ragionevole e cioè entro 5 giorni lavorativi.

Come previsto dal D.lgs. 24/2023, l'accesso al canale di segnalazione può avvenire solo da parte del Gestore delle Segnalazioni (altrimenti detto destinatario delle segnalazioni). Gli amministratori della piattaforma possono accedere al canale di segnalazione solo per esigenze tecniche. Se la segnalazione interna viene presentata ad un soggetto diverso dal destinatario, la stessa va trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al Gestore (destinatario) dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

8. Soggetti destinatari delle segnalazioni e del procedimento istruttorio

Si ribadisce che **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ha individuato come soggetto gestore delle segnalazioni (altrimenti detto destinatario delle segnalazioni) FAIV Confartigianato Imprese Vicenza, che cura l'istruttoria della segnalazione, riscontrandone il ricevimento e l'esito della stessa entro il termine normativamente previsto di tre mesi dalla ricezione.

Nella conduzione dell'istruttoria il destinatario mantiene la riservatezza sui dati del segnalante in applicazione delle disposizioni previste dal D.lgs. 24/2023, come specificato nella informativa privacy riportata nella piattaforma a tutela del segnalante; di tale informativa occorre prendere visione preventiva per poter trasmettere la segnalazione.

Il destinatario analizzerà tutte le segnalazioni ricevute, accertandone la sussistenza delle condizioni di accoglimento, la veridicità e la fondatezza e garantendo la tracciabilità delle analisi svolte e adottando le opportune modalità per comunicare in via riservata con il segnalante, qualora ritenuto necessario.

Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto ad esempio soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che potrebbe ricorrere una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.

9. Gestione delle segnalazioni

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura, la gestione della stessa è, in linea generale, articolata nelle seguenti fasi:

a) Protocollo: viene effettuata automaticamente dalla piattaforma in conformità con la normativa;

b) Analisi preliminare della segnalazioni: il destinatario procede ad un'analisi preliminare della segnalazione, anche con l'eventuale supporto di consulenti esterni, per verificarne l'ammissibilità e la fondatezza della segnalazione ricevuta:

ü laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente inammissibile o infondata procede all'archiviazione immediata, dandone comunicazione al segnalante;

ü laddove la segnalazione non sia ben circostanziata richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al segnalante. A tal riguardo la piattaforma consente lo scambio di informazioni e/o documenti. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine questa viene archiviata, dandone comunicazione al segnalante;

ù in caso la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti procede con le fasi dell'istruttoria. Se la segnalazione non viene archiviata, il destinatario mantiene le interlocuzioni con il segnalante.

c) Istruttoria, valutazione e comunicazione dell'esito: l'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione, allo scopo di verificare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, attraverso audizioni e approfondimenti obiettivi.

il destinatario, nella fase di istruttoria, ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, così come può incaricare delle indagini un soggetto esterno nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal d.lg.s.24/2023 e dalla presente procedura. Il destinatario può inoltre richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla persona segnalante o ad altre persone coinvolte nella segnalazione.

Il destinatario si potrà avvalere di consulenti esterni nominati ad hoc quali ausiliari. I consulenti esterni sono individuati dal destinatario ed il relativo costo è a carico dell'azienda.

il destinatario fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

È compito di tutto il personale di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** cooperare con il destinatario e con i suoi ausiliari nello svolgimento della stessa istruttoria.

Di ogni segnalazione fondata viene predisposto un report finale contenente almeno:

- ù i fatti accertati;
- ù le evidenze raccolte;
- ù le cause e le carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

All'esito delle investigazioni, quando ne venga riscontrata l'infondatezza, il destinatario procede all'archiviazione della segnalazione e, ove possibile, ne dà comunicazione al segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il destinatario attiva i responsabili aziendali preposti (per intraprendere le dovute e più opportune azioni mitigative e/o correttive.), nonché trasmette l'esito dell'istruttoria al soggetto apicale preposto per l'eventuale avvio di procedimenti disciplinari volti a comminare, se del caso, sanzioni disciplinari in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

d) Archiviazione: al fine di garantire la tracciabilità, la riservatezza, la conservazione e la reperibilità dei dati durante tutto il procedimento, i documenti sono conservati e archiviati sia in formato digitale, tramite il Software, sia attraverso cartelle di rete protette da password oppure in formato cartaceo, in apposito armadio messo in sicurezza e situato presso la sede del destinatario, accessibile alle sole persone appositamente autorizzate ed a tale scopo istruite. Tutta la documentazione sarà conservata, salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti, per 5 anni dalla data di chiusura delle segnalazioni. Ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, viene tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni.

Se la segnalazione viene presentata ad un soggetto diverso dal destinatario, la stessa deve essere immediatamente trasmessa (al massimo entro 7 giorni lavorativi) al destinatario, dandone contestuale notizia al segnalante. Il segnalante può fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di segnalazione sia proseguito, interrotto o aggravato.

10. La tutela del segnalante

I segnalanti sono garantiti ai sensi della vigente normativa, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalla propagazione della segnalazione medesima, fatta

salva la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente o in mala fede e dei diritti dei lavoratori, di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** e di terzi. Il destinatario, **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** e il fornitore della piattaforma di segnalazione adottano idonee misure per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni acquisite. Ogni accertato atto di ritorsione o discriminatorio nei confronti del segnalante, nonché l'invio con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate saranno oggetto di provvedimenti disciplinari.

Si specifica che per ritorsione s'intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della segnalazione, che provoca alla persona segnalante un danno ingiusto. Lo stesso D.lgs. 24/2023 individua una serie di fattispecie che sono da considerare come "ritorsioni" quali ad esempio il licenziamento, il mutamento di mansioni, il mancato rinnovo di un contratto a termine etc.

D'altro canto le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede: resta impregiudicata la responsabilità penale del segnalante qualora la segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione, salvi i casi di non punibilità di cui al d.lgs. 24/2023 e richiamati nel presente paragrafo.

L'intero processo deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva. A tale scopo **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** ha previsto una serie di meccanismi volti alla tutela del segnalante non anonimo, prevedendo:

a) La tutela della riservatezza del segnalante

L'utilizzo del Software garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto solo il destinatario può accedere, in prima istanza, alla segnalazione. Al termine dell'inserimento, il software genera un identificativo (codice numerico che identifica in modo univoco la segnalazione), che consente di seguire nel tempo lo stato di lavorazione della segnalazione, garantendo riservatezza e anonimato.

Come specificato, il segnalante può inoltre chiedere di effettuare una segnalazione orale mediante un incontro diretto con il destinatario. In tal caso, previo consenso del segnalante, il colloquio è documentato a cura del destinatario: la verbalizzazione dell'incontro sarà redatta a cura del destinatario e poi caricata nella piattaforma, al fine di garantire una conservazione unitaria delle segnalazioni. Se possibile, la segnalazione effettuata nel corso dell'incontro andrebbe registrata direttamente attraverso la piattaforma. Qualora l'incontro dovesse essere documentato mediante verbale, il segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare instaurato a carico del segnalato:

-se i fatti addebitati fossero fondati su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa, l'identità del soggetto segnalante non potrà essere rivelata;

-se i fatti addebitati fossero fondati in tutto o in parte sulla segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata al/ai soggetto/i coinvolto/i dalla segnalazione stessa, ove ricorrano contemporaneamente due requisiti: o il consenso del soggetto segnalante, o la comprovata necessità da parte del segnalato di conoscere il nominativo del segnalante ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa.

b) Il divieto di ritorsione e di discriminazione nei confronti del segnalante: in pratica, il segnalante non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a qualsiasi misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra modifica peggiorativa delle condizioni di lavoro che si ponga come forma di ritorsione nei confronti della segnalazione. Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione deve darne notizia circostanziata al destinatario.

Il soggetto segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione può agire in giudizio nei confronti dell'autore della discriminazione e anche nei confronti del **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** qualora **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** abbia partecipato attivamente alla discriminazione.

Si tenga conto che, in tal caso, sarà **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** a dover dimostrare che la modifica delle condizioni di lavoro del segnalante non traggono origine dalla segnalazione.

c) Limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione di violazioni coperte da obbligo di segreto (tranne il caso di informazioni classificate come segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa disciplina) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata se, al momento della rivelazione vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione e sussistono le condizioni di cui al successivo capitolo 12.

Si ricorda che il segnalante può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito a seguito della segnalazione e che è prevista la nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria.

11. Le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti collegati a condizione che, al momento della segnalazione, l'autore della stessa avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Per soggetti collegati s'intendono: i facilitatori (chi assiste il segnalante nel processo di effettuazione della segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

12. Obblighi di riservatezza relativi all'identità del segnalante.

Fatto salvo quanto riportato circa gli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs.24/2023, si ricorda che l'identità del segnalante e qualsiasi altro elemento da cui si può dedurre anche indirettamente la sua identità non possono essere svelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, senza il consenso esplicito del segnalante. Nel processo penale l'identità del segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 cpp; si ribadisce che nel procedimento disciplinare l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

13. Infrazioni alla procedura

La mancata osservanza della presente procedura comporta per i dipendenti del **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** la possibilità di applicazione del Sistema Disciplinare di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.**, in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile e dai contratti collettivi di lavoro di riferimento.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Ai sensi del D.lgs 24/2023, nel caso sub (ii) è prevista anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell'ANAC.

14. Informazione formazione

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, affisse alla bacheca aziendale e in una sezione dedicata del sito internet di **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.** . Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla **MONDIALSTAMPI DI CORTESE GIORGIO & C. S.N.C.**.